N. 1/SEZAUT/2019/QMIG

Sezione delle autonomie

Adunanza del 21 dicembre 2018

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Angelo BUSCEMA

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Maurizio GRAFFEO, Simonetta ROSA, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Teresa POLITO, Anna Maria Rita LENTINI, Mario NISPI LANDI, Antonio Marco CANU;

Consiglieri Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Carmela MIRABELLA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Andrea BALDANZA, Nicola BENEDIZIONE, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Mario GUARANY, Rossana RUMMO, Marcello DEGNI, Alberto STANCANELLI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO;

Primi Referendari Francesco SUCAMELI, Marco RANDOLFI;

Referendari Stefania Anna DORIGO.

Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 323/2018/QMIG, depositata il 26 luglio 2018, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima in ordine alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Rubano (PD) afferente i vincoli di destinazione previsti dall’art. 142 del d.lgs. n. 285/1992 (“*Nuovo codice della strada*”) sugli introiti derivanti dall’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità e, nello specifico, in ordine alla corretta interpretazione delle prescrizioni di cui al comma 12-*bis* del richiamato art. 142, ai fini dell’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;

Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 23 del 12 novembre 2018 con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell’esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1555 dell’11 dicembre 2018 di convocazione della Sezione delle autonomie per l’odierna adunanza;

Udito i relatori, Consiglieri Rinieri Ferone e Dario Provvidera;

**PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Rubano (PD)ha inoltrato alla Sezione di controllo per il Veneto una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, inerente al rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall’art. 142 del d.lgs. n. 285/1992 (“*Nuovo codice della strada*”) per gli introiti derivanti dall’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità.

In particolare, l’ente ha chiesto se, con riguardo alle prescrizioni di cui al comma 12-*bis* della citata normativa, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno. A tal proposito, l’Ente ha richiamato alcuni pronunciamenti di alcune Sezioni regionali di controllo (Sez. Emilia Romagna n. 44/2016/PAR, Sez. Umbria n. 66/2014/PAR e Sez. Toscana n. 104/2010/PAR) che riconoscono la legittima decurtazione dagli introiti realizzati per le violazioni in argomento di tutte le spese occasionate dai relativi procedimenti amministrativi.

La Sezione regionale interpellata ha ritenuto opportuno considerare anche gli effetti dell’entrata in vigore a regime dei principi del d.lgs. n. 118/2011 che potrebbero applicarsi al caso in oggetto.

Nel dettaglio, la disciplina di cui al punto 9.11.4, All. 4/1, D.l.gs. n. 118/2011, prevede che “Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”. Più specificatamente, l’Esempio n. 4 del medesimo Allegato del decreto sull’armonizzazione, dedicato all’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, chiarisce che “Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del codice della strada”.

La Sezione remittente osserva, al riguardo, che il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale e stabilisce, in ossequio ai principi generali dettati in materia di entrate, che nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. “accertamento per cassa” ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Ne consegue che l’esplicita previsione della deducibilità (soltanto) del FCDE e dei compensi all’eventuale concessionario sembrerebbe non consentire l’ulteriore facoltà di detrazione, prima del doveroso riparto delle risorse in esame, degli oneri amministrativi interni sostenuti dal Comune.

Quest’ultima lettura della norma tuttavia, ad avviso della Sezione remittente, “sconterebbe l’effetto, indesiderabile nella logica di contenimento della spesa pubblica che informa l’attuale sistema giuridico, di portare i Comuni a dover prediligere l’integrale esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione delle sanzioni in parola, i cui oneri, come sopra riportato, possono essere detratti dall’ammontare delle somme da ripartire secondo quanto previsto dalle regole contabili vigenti, rispetto all’espletamento della funzione con mezzi propri”.

Alla luce della pluralità, e possibile divergenza, degli elementi interpretativi esposti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha chiesto il deferimento della seguente questione di massima: “se, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità secondo le previsioni di cui all’art. 142, comma 12-*bis*, del d.lgs. n. 285/1992, da versare a favore dell’ente proprietario della strada, sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno”.

**CONSIDERATO**

1. In via preliminare, occorre richiamare il quadro normativorilevante ai fini della soluzione della questione proposta.

L’art. 142 del d.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (“codice della strada”), dopo aver previsto i limiti massimi di velocità e le relative sanzioni nei commi da 1 a 12, stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento (o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381) e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater* del medesimo articolo. Il comma 12-*ter*, in particolare, prevede che “gli enti di cui al comma 12-*bis* destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”. Il comma 12-*quater* specifica che “ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’art. 208 e al comma 12-*bis* del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-*bis* è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12-*ter* del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”. Va ricordato, inoltre, che l’art 208 del citato decreto legislativo, a seguito della modifica intervenuta conla legge 29 luglio 2010, n. 120 *("Disposizioni in materia di sicurezza stradale"),* stabilisce che i proventi dei provvedimenti sanzionatori stradali accertati da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni (comma 1), sono soggetti ad un ulteriore vincolo di destinazione relativo alla metà dell’importo iscritto a bilancio dell’ente. Di tale importo dimezzato, il comma 4 prescrive che almeno il 25% sia destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; almeno un ulteriore 25% sia destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale, mentre la restante quota vada a finanziare le altre finalità, indicate dalla lettera c) del medesimo comma, connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

2. La norma di cui al soprarichiamato art. 142 introduce, rispetto al vincolo di destinazione *ex* art. 208 del codice della strada che riguarda tutti i provvedimenti sanzionatori stradali, un criterio speciale (in senso conforme: Sez. contr. Molise n. 96/2014/PAR) di attribuzione e riparto dei proventi da sanzioni amministrative che si fonda, per un verso, sulle specifiche violazioni ivi contemplate (superamento dei limiti massimi di velocità) e, per altro verso, sulle peculiare modalità di accertamento (attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121). Tale criterio sancisce, diversamente dal precitato art. 208, una doppia titolarità di attribuzione dei proventi indicati che contempla non più il solo ente di appartenenza dell’organo accertatore, ma anche l’ente proprietario della strada sulla quale è stata rilevata la contravvenzione per superamento dei limiti massimi di velocità. La *ratio* di entrambi i vincoli di destinazione posti dalle due norme è la medesima: individuare risorse per potenziare i servizi di sicurezza della circolazione stradale e della tutela delle connesse esigenze di incolumità pubblica, adottando tutte le misure idonee a tale scopo. In sostanza, l’elencazione delle spese cui possono essere destinate le risorse di cui si scrive rappresenta una cautela posta a tutela della corretta costruzione degli equilibri di bilancio in funzione di un’adeguata soddisfazione di rilevanti interessi pubblici che si riconnettono alla *missione 03* del bilancio (“Ordine pubblico e sicurezza”).

3. Precisato quanto sopra sul piano dei principi e delle finalità sottese alle norme esaminate, va ora soffermata l’attenzione sui profili sostanziali della questione che attengono alla (presunta) facoltà di detrazione delle spese indicate prima di procedere al riparto dei proventi secondo le quote prescritte. Ciò è necessario in quanto il Comune che ha posto il quesito specifico inteso a conoscere se dai proventi delle sanzioni, prima del riparto, sia possibile detrarre anche le spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno, dà per acquisita, richiamandosi ad un certo orientamento giurisprudenziale, la possibilità di detrarre le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità di scorporo della spesa per il personale impiegato nel servizio, va evidenziato che la sopraevidenziata specialità della norma che stabilisce la specifica destinazione dei proventi ne supporta una lettura interpretativa che non può non tener conto del tenore letterale dell’inciso “*ivi comprese le spese relative al personale”* contenuto nel comma 12-*ter*. Questa Sezione ha ripetutamente esposto (si veda deliberazione n. 28/QMIG/2015 e le precedenti ivi richiamate) le ragioni che inducono a privilegiare interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie.

E, nella stessa ottica, appare anche opportuno un riesame degli elementi interpretativi portati dalla Sezione remittente all’attenzione di questo Collegio anche per quanto concerne la detraibilità delle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici.

Ci si riferisce, in particolare, all’orientamento di alcune Sezioni regionali (Sez. contr. Umbria n. 66/2014; Sez. contr. Toscana n. 104/2010), richiamato anche dall’ente richiedente, che risulta esplicitato da ultimo nel parere reso dalla Sezione Emilia–Romagna con deliberazione n. 44/2016/PAR. La predetta Sezione regionale, infatti, ha osservato che “Una interpretazione restrittiva della norma contrasterebbe con le finalità cui la norma stessa è preordinata – di destinazione dei proventi delle sanzioni al miglioramento della viabilità e della circolazione stradale -, nonché con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica… La specifica destinazione attribuita ai proventi, che non ne comprende anche l’utilizzo per spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione, fa dunque ritenere che questi siano da considerarsi al netto di tali spese e dunque, nella specie, al netto delle spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all’accertamento (*software* e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

Orbene, tale orientamento non può ritenersi condivisibile, considerando non solo la volontà espressa del legislatore, ma anche, e propriamente, la finalità della normativa in oggetto.

Sotto il primo profilo, rilevano i lavori preparatori della citata legge n. 120/2010 (che ha introdotto il comma 12-*bis* all’art. 142 del Codice) il cui testo approvato alla Camera (AA.CC. nn. 44, 419, 471, 649, 772, 844, 965, 1075, 1101, 1190, 1469, 1488, 1717, 1737, 1766, 1998, 2177, 2349) prevedeva che “i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381” e “All’enteda cui dipende l’organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento”. Appare evidente che l’eliminazione di tale ultimo inciso dal testo finale approvato in Senato e non più presente, pertanto, nell’attuale formulazione del comma 13-*ter* della norma in esame, chiarisce l’intento del legislatore di considerare le spese di accertamento incluse nella metà delle risorse percepite dall’ente da cui dipende l’organo accertatore. Ulteriore conferma a favore di tale opzione interpretativa proviene dal già richiamato punto 9.11.4 dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 (“Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”) dove tra le spese detraibili non sono menzionate quelle accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione.

Per quanto riguarda, poi, il profilo relativo alla finalità della normativa in esame, va evidenziato che la stessa è chiaramente indicata dal legislatore proprio nel “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”. In altri termini, il vincolo di destinazione previsto dal legislatore è finalizzato ad incrementare l’attività connessa ad un servizio pubblico (quello di “polizia stradale, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del “codice della strada”) attribuito agli enti comunali per quanto concerne i centri abitati. Ne segue che dalla quota stabilita dalla norma per potenziare l’indicato servizio pubblico non possono detrarsi le spese connesse a quella attività, salvo una specifica deroga (non presente nel caso di specie) espressamente prevista dalla legge. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che dalle risorse vincolate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e quindi destinate alla copertura delle relative spese, si debbano sottrarre dalla quota attribuita all’ente accertatore proprio quelle spese alla cui copertura è finalizzato il vincolo sui proventi voluto dal legislatore.

4. Sul piano sistematico, infine, sembra opportuno fornire qualche ulteriore precisazione in merito al richiamo, operato dalla Sezione remittente, ai principi introdotti dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

In particolare, si fa riferimento alla disciplina di cui al punto 9.11.4, All. 4/1, d.lgs. n. 118/2011, per la quale “Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”.

Va evidenziato, al riguardo, che le precisazioni contenute nel principio applicato di cui all’Allegato 4/1, concernente la programmazione dei bilanci e richiamato per le regole applicative esposte al punto 9.11.4, sono riferite al criterio di determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio prima dell’approvazione del rendiconto, vale a dire sulla base del risultato presunto calcolato con i dati di preconsuntivo. Il principio precisa che la quota in questione, da esporre nell’apposita tabella di calcolo dove si individuano le risorse correlate ai futuri impieghi (per ovvie esigenze di copertura) deve essere determinata al netto del FCDE e delle spese per il concessionario. È di tutta evidenza che questi criteri, derivati dai principi contabili applicati - quindi da norme tecniche di dettaglio di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e dei principi generali - hanno lo scopo esclusivo di garantire la corretta rappresentazione in bilancio delle risorse vincolate a copertura di spese della medesima natura. Non si può ritenere, pertanto, che tali criteri contabili possano assumere valenza ai fini della individuazione delle presunte quote di risorse da scorporare prima del riparto dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

D’altra parte, la deduzione del FCDE non potrebbe costituire il puntuale criterio di quantificazione delle risorse da ripartire anche in ragione del fatto che l’accantonamento in bilancio di questo fondo è oggetto, secondo le corrette regole gestionali, di monitoraggio e verifiche della sua congruità in corso di esercizio e a fine esercizio dalle quali può conseguire una rimodulazione dello stesso fondo. Si aggiunga che le poste residue che sono coperte dal FCDE nel corso dei successivi esercizi possono essere riscosse così come essere cancellate, potendone conseguire una modifica della quantificazione del FCDE operata, in ipotesi, a distanza di tempo dal riparto dei proventi ed una rimodulazione del riparto stesso.

Analogamente, dall’esempio n. 4 dell’Allegato 4.2 (principio contabile applicato della contabilità finanziaria), relativo all’esplicazione dei criteri ai quali informare l’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada (“Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del codice della strada”), non può dedursi un criterio di riduzione dell’importo che risponda a ragioni diverse da quelle di una corretta costruzione degli equilibri di bilancio, da realizzare attraverso una quantificazione delle risorse in funzione di una copertura che risulti credibile, sufficientemente sicura e non arbitraria delle spese vincolate ad esse correlate. Si sottolinea che tale esigenza riguarda allo stesso modo entrambi gli enti destinatari per legge dei proventi da sanzioni. Va considerato, infatti, che proprio in ragione del precitato Esempio n. 4, tali entrate sono accertate con la notifica del verbale di contravvenzione e da quel momento l’importo della sanzione diviene esigibile, mentre in un arco temporale successivo vanno a collocarsi gli eventi relativi all’effettivo introito, ivi compreso l’esito di un eventuale contenzioso. In funzione di tale criterio di imputazione al bilancio, entrambi gli enti dovranno iscrivere le poste attive operando l’accantonamento al FCDE, in modo da evitare che sia il solo ente accertatore, provvedendo al totale accantonamento sull’intero importo da ripartire, a subire una compressione eccessiva degli spazi di spesa di sua competenza.

E’ altresì evidente che il riparto fatto sulla base dei soli accertamenti è soggetto a successivi ricalcoli e compensazioni proprio in funzione delle vicende posteriori alla fase dell’accertamento, in quanto l’ente accertatore rimane il soggetto di riferimento degli ulteriori rapporti giuridici che dovessero insorgere, ad esempio, in sede contenziosa.

Dall’interpretazione del complesso normativo sopra richiamato, pertanto, consegue che, con riguardo ai proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento della violazione delle norme in materia di limiti di velocità, il riparto deve essere calcolato al lordo del FCDE, essendo obbligo specifico di ciascun ente titolare dei proventi quello di iscrivere in bilancio le corrispondenti poste attive al netto dell’accantonamento in bilancio del FCDE.

**P.Q.M.**

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 323/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

*“Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.”*

La Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma nell’adunanza del 21 dicembre 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| I Relatori | Il Presidente |
| F.to Rinieri FERONE | F.to Angelo BUSCEMA |
|  |  |
| F.to Dario PROVVIDERA |  |
|  |  |

**Depositata in segreteria il 9 gennaio 2019**

**Il Dirigente**

**F.to Renato PROZZO**